

CNEL ñ Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

Area Family ADR Onlus
(Associazione Nazionale mediatori Familiari)

Scheda tecnica per l'emaneazione del parere del CNEL

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti dal decreto

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto che sancisca:
 - b1) un ordinamento a base democratica;
 - b2) l'assenza di scopi di lucro;
 - b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione;
 - b5) la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
 - b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
 - b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
 - b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Documentazione agli atti

- 1) Domanda per l'annotazione dell'associazione "Area Family ADR Onlus" nell'elenco di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 206/2007 al Ministero della Giustizia (1 febbraio 2013);
- 2) Note del Ministero della Giustizia all'associazione avente ad oggetto richieste di chiarimenti e documentazione integrativa (28 giugno 2013; 7 ottobre 2013);
- 3) Comunicazioni dell'associazione al Ministero della Giustizia in risposta alle note ministeriali di cui al precedente punto (29 agosto 2013; 23 settembre 2013);
- 4) Richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL (10 ottobre 2013) ;
- 5) Atto costitutivo (11 giugno 2008) e relativo allegato (Statuto) dell'associazione "Bigenitorialità negata ABIGE Volontariato ONLUS" Copie dei verbali delle assemblee della ABIGE tenutesi nelle seguenti date: 29/7/2008, 7/11/2008, 28/4/2009, 6/7/2009, 8/9/2009 (in cui sono state approvate le modifiche dello Statuto della ABIGE), 17/12/2009, 26/2/2010, 9/4/2010, 27/5/2010, 15/11/2010, 25/5/2011, 17/11/2011, 8/1/2012 (in cui è stata deliberata la modifica della denominazione, ossia da "ABIGE" a "Area Family ONLUS"), 15/5/2012, 17/10/2012, ;
- 6) Copia del verbale dell'assemblea dell'associazione tenutasi il 16 giugno 2013. Estratto Odg: approvazione del nuovo Statuto e della modifica alla denominazione, ossia da "Area Family ONLUS" a "Area Family ADR ONLUS"
- 7) Statuto (16 gennaio 2013);
- 8) Codice di condotta (26 gennaio 2013);
- 9) Codice etico (26 gennaio 2013);
- 10) Attestazione sulle attività dei comitato tecnico, medico-scientifico e giuridico (28 agosto 2013);
- 11) Composizione dei comitati tecnico, medico-scientifico e giuridico (28 agosto 2013);
- 12) Attestazione sui titoli richiesti ai soci ai fini dell'iscrizione e stato di iscrizione (28 agosto 2013);
- 13) Regolamento (9 settembre 2013);
- 14) Attestazione delle modalità di tenuta dell'elenco degli iscritti e di versamento delle quote associative, numero degli iscritti e delle quote (28 agosto 2013);
- 15) Attestazione sulla diffusione territoriale a livello nazionale (28 agosto 2013).

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo, quale scrittura privata registrata in data 1 luglio 2008. L'associazione risulta costituita con la denominazione *ABIGE Bigenitorialità negata*, associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione.

In data 8 gennaio 2012, l'assemblea della *ABIGE* ha deliberato la variazione della denominazione da *ABIGE* in *Area Family ONLUS*, con il fine di proseguire nei compiti originari, ampliando le attività rivolte alle famiglie e alla soluzione dei problemi familiari.

In data 16 gennaio 2013 l'assemblea della *Area Family ONLUS* ha deliberato la variazione da *Area Family ONLUS* a *Area Family ADR ONLUS* affermando, nel contempo, la continuità negli obiettivi e nelle attività.

Da quanto sopra, il requisito può intendersi posseduto.

L'associazione riguarda la figura del mediatore familiare e sociale e del counselor. Gli scopi e le finalità dell'associazione sono descritti all'art. 2 dello Statuto.

Oggetto della professione del mediatore familiare:

Secondo quanto riportato nel sito <http://www.areafamilyonlus.com/servizi/la-mediazione-familiare.html>, la mediazione familiare è un momento di incontro in uno spazio neutro, nel quale due o più persone della stessa famiglia hanno la possibilità di risolvere un conflitto con l'aiuto di un Mediatore Familiare, terzo imparziale, che talvolta co-media con altri professionisti esperti. La Mediazione Familiare viene attivata su richiesta delle parti, e nella maggior parte dei casi coinvolge le coppie che necessitano di negoziare le questioni relative alla propria separazione, sia negli aspetti relazionali sul piano genitoriale sia in quelli economico-patrimoniali per i quali consigliamo un Mediatore Civile Commercialista.

Essa è rivolta a:

- coppie o genitori in via di separazione o divorzio che hanno bisogno di aiuto per risolvere i loro conflitti
- famiglie in difficoltà nel rapporto con un figlio o un altro familiare

Requisito b)

Adozione di uno STATUTO che sancisca:

- b1) un ordinamento a base democratica,
- b2) l'assenza scopo di lucro;
- b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per far parte dell'associazione;
- b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne;
- b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
- b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
- b8) l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

Riscontro

b1) l'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (artt. 7 e seguenti dello Statuto). Sono previste norme che stabiliscono limiti al numero di deleghe, ma non alla reiterazione degli incarichi;

b2) l'assenza dello scopo di lucro è espressamente richiamata dall'art. 1 dello statuto;

b3) dalle norme dello statuto si evince che le attività professionali oggetto dell'associazione riguardano la mediazione familiare e sociale ed il counselling professionale;

b4) per quanto concerne la precisa identificazione dei titoli di studio per far parte dell'associazione, lo statuto stabilisce che possono presentare domanda di ammissione all'associazione i mediatori che intendono esercitare la professione, in possesso di un attestato rilasciato da enti di formazione autorizzati e che abbiano superato l'esame di idoneità a cura dell'associazione stessa. Il Presidente ha altresì attestato che i professionisti mediatori familiari sono in possesso di una laurea (almeno) triennale in qualsiasi indirizzo (o al più umanistiche o giuridiche), in quanto requisito per l'accesso ai citati corsi di formazione (con durata minima di 220 ore);

b5) la rappresentatività elettiva delle cariche interne si evince dalle norme statutarie (art. 7 e ss.);

b6) per quanto riguarda l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, le norme statutarie stabiliscono che il collegio dei probiviri ha il compito sia di risolvere conflitti interni sia di dirimere le controversie tra organi, tra associati ed organi dell'associazione. Non sono rinvenibili norme puntuali in merito ai conflitto di interesse o all'incompatibilità;

b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi si desumono dagli artt. 7 e ss. dello statuto;

b8) l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione si può desumere dall'organizzazione e dalla struttura stessa dell'associazione. L'associazione non ha personale assunto e ogni collaboratore presta la sua partecipazione alle attività in forma volontaria.

L'associazione ha inviato una nota riguardante l'esistenze dei comitati tecnico, medico-scientifico e giuridico, con l'indicazione, per ciascuno di essi di: composizione, struttura, funzionamento, finalità e compiti. Sul sito internet è disponibile, altresì, l'organigramma e la composizione degli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei probiviri, comitato tecnico-scientifico e comitato legale).

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari

Riscontro

L'art. 4 dello statuto riguarda gli associati; è ivi stabilito che gli associati possono essere:

- ordinari (con diritto di voto in assemblea): sono i fondatori, i volontari ed i mediatori familiari e sociali;
- sostenitori (senza diritto di voto in assemblea): sono i sostenitori ed altre associazioni non profit.

Agli atti risultano i seguenti documenti:

- attestazione del presidente (28 agosto 2013) in merito alle modalità di tenuta ed aggiornamento periodico dell'elenco dei soci e alle modalità di versamento delle quote associative;
- stato degli iscritti al 2008, con indicazione del numero complessivo di iscritti per ogni tipologia, ossia: ordinari volontari 187; ordinari mediatori familiari 32; sostenitori associati 170; sostenitori associati no profit 31.

L'elenco dettagliato dei soci per 4 anni consecutivi, con indicazione della regione, della tipologia, della quota versata per le finalità dell'Associazione (o in alternativa di eventuali morosità) è stato già richiesto dal Ministro della Giustizia, ad oggi in attesa di riscontro. Il Ministero della Giustizia, nella richiesta di parere al CNEL, ha comunicato che provvederà ad inviare tale documentazione appena verrà prodotta dall'associazione.

La valutazione rimane pertanto sospesa. Tuttavia sulla base delle documentazione disponibile si rileva sia lo scarso numero dei soci ordinari mediatori familiari rispetto al totale (essendo solo questi a svolgere la professione oggetto dell'associazione stessa) sia la rilevante presenza di volontari e di soggetti no profit che non svolgono, invece, alcuna attività professionale.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

L'associazione è dotata di un codice di condotta, di un codice etico e di un regolamento.

L'art. 6 dello statuto indica i provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati: richiamo scritto, censura, sospensione, esclusione. Le sanzioni previste sono proporzionate alla gravità della violazione.

Il requisito si intende posseduto.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

L'articolo 6 del regolamento (Iscrizione e doveri dei soci professionisti) stabilisce che i soci professionisti hanno l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione permanente. L'associazione dichiara di disporre di un programma di offerta formativa, ossia: 1) corso di mediazione familiare; 2) corso di specializzazione sulla comunicazione efficace e tecniche di comunicazione; 3) corso di aggiornamento sulla genitorialità nei casi di separazione e divorzio; 4) corso di aggiornamento sulla gestione dei conflitti nelle famiglie allargate; 5) corso di aggiornamento sull'affido condiviso.

Il requisito si intende posseduto, pur segnalando che tale obbligo sembra riguardare solo la categoria dei soci professionisti, ossia i mediatori familiari, che può sia avvalersi dell'aggiornamento offerto dall'associazione sia provvedere personalmente (purché depositi presso l'associazione l'attestato dell'aggiornamento conseguito).

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

L'art. 1 dello statuto prevede l'istituzione di uffici e sezioni (sia permanenti che temporanei) per particolari finalità sul territorio.

In relazione a tale requisito, l'associazione ha inviato l'elenco delle sedi dislocate sul territorio nazionale con l'indicazione dei relativi uffici e referenti. Le regioni italiane in cui sono presenti tali sedi sono 9. Con propria nota il Presidente ha dichiarato che, ad oggi, l'associazione ha organizzato 13 sportelli sul territorio nazionale.

L'associazione non ha, invece, prodotto la documentazione inerente l'elenco dei soci secondo la regione al fine di consentire la misurazione del grado di diffusione a livello nazionale dell'associazione medesima. La pertinente richiesta di integrazione documentale è stata inoltrata dal Ministero della Giustizia, ancora in attesa di riscontro. Il Ministero della Giustizia, nella richiesta di parere al CNEL, ha comunicato che provvederà ad inviare tale documentazione appena verrà prodotta dall'associazione.

Al momento, la valutazione su tale requisito è sospesa.

Requisito g)

Mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Agli atti non risulta l'autocertificazione del Presidente dell'associazione in merito alla mancata pronuncia di condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima e/o la copia del casellario giudiziale.

Agli atti risulta la nota del Presidente in cui è dichiarato che tutti gli associati ed i membri del direttivo sottoscrivono la dichiarazione di mancata pronuncia di sentenze passate in giudicato, pena l'impossibilità dell'adesione all'associazione.

Il requisito può intendersi posseduto.

RISCONTRO

L'associazione appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); d); e); g).

Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lett. f), c) l'Ufficio non ha espresso alcuna valutazione poiché si è in attesa di ricevere le integrazioni documentali già richieste dal Ministero della Giustizia.

Si pone l'attenzione sia sullo scarso numero dei soci ordinari mediatori familiari rispetto al totale (essendo solo questi a svolgere la professione oggetto dell'associazione stessa) sia sulla rilevante presenza di volontari e di soggetti *no profit* che non svolgono, invece, alcuna attività professionale.

In merito al requisito di cui alla lett. b) si segnala quanto segue:

- l'attività cui l'associazione si riferisce (mediatore familiare e sociale e counselor), pur non rientrando specificatamente tra le attività riservate a professioni organizzate in albi e ordini, presenta dei profili di prossimità con alcuni di essi e/o con professioni aventi percorsi già strutturati (psicologi, assistenti sociali, mediatori civili). Su questo aspetto si evidenziano le riserve già espresse sia dal CNEL sia dalle Amministrazioni Centrali (Ministero della Giustizia e Ministero della Salute) su associazioni aventi le medesime finalità;
- l'assenza di chiare indicazioni nello statuto, nel regolamento e negli articoli del regolamento e del codice etico e di condotta finalizzate all'individuazione delle situazioni di incompatibilità e di conflitto fra gli organi dell'associazione;
- l'indicazione, tra le finalità dell'associazione, di attività di volontariato;
- la possibilità alle associazioni *no profit* (o comunque di soggetti che svolgono attività di volontariato e non una attività professionale) di divenire un associato, pur senza diritto di voto in assemblea.

RISCONTRO DEFINITIVO

Al 5 novembre 2013 ed in considerazione delle su citate carenze di cui alla lett. b), l'Ufficio propone un orientamento negativo alla richiesta di questa associazione all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

La Commissione istruttoria II, nella riunione del 6 novembre 2013, ha espresso un **orientamento negativo**.